

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) DENOZZA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) CETRA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) MANENTE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) BARGELLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 21/05/2020

FATTO

La cliente, stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio in data 21/03/2011, anticipatamente estinto nel mese di maggio 2015, dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso di € 1.085,31, oltre a interessi legali dall'estinzione.

L'intermediario argomenta, nelle controdeduzioni, che, in ordine alla sentenza C-383/18 della Corte di Giustizia UE, vi è stata la trasposizione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE all'interno del diritto nazionale, la quale, come tale, potrebbe giustificare l'applicazione diretta della norma comunitaria; poiché l'articolo è stato trasposto dal legislatore italiano nella normativa interna con l'introduzione dell'art. 125-sexies del T.U.B., la Direttiva 2008/48/CE, anche per come interpretata dalla Corte, non potrebbe trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "*efficacia diretta orizzontale*"). Il consumatore non potrebbe invocare direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125-sexies del TUB. Cita, a sostegno di tale interpretazione, la recentissima sentenza n. 10489 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 novembre 2019.

Precisa di avere rimborsato, in sede di conteggio estintivo, le commissioni aventi natura *recurring*: in particolare, € 550,20 a titolo di commissioni gestione pratica e € 751,80 a titolo di commissioni per gestione interna rischio credito; in seguito, di avere ulteriormente rimborsato l'importo di € 413,06, come da evidenza allegata alle controdeduzioni. Rileva di avere osservato la disciplina dettata in tema di trasparenza, distinguendo, nel contratto, tra



costi fissi (c.d. *up front*) e costi a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*), esplicitando le singole voci: di tale distinzione sottolinea la piena validità. Sottolinea che, anche con riferimento ai ristori previsti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'art. 10 del contratto statuisce in maniera chiara, esplicando le modalità degli stessi. Per quanto concerne, poi, il rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto, precisa che è stato inviato alla cliente l'importo di € 76,30 erogato direttamente dalla Compagnia Assicurativa. Infine, rileva di avere provveduto a riconoscere alla cliente ulteriori € 104,13 a titolo di rimborso della restante parte del premio assicurativo, con la comunicazione del 31/10/2019.

In virtù di quanto esposto l'intermediario chiede, in via preliminare, di escludere l'applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia "Lexitor"; in via principale, di respingere il ricorso perché infondato; in via subordinata, di respingere il ricorso con riguardo alle commissioni *up front*. A sostegno delle proprie richieste, la cliente allega la comunicazione della Banca d'Italia in materia di "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti." del 4/12/2019 adottata successivamente alla Sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, "caso Lexitor".

DIRITTO

La domanda oggetto del presente ricorso ha a oggetto la retrocessione delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

L'intermediario solleva, preliminarmente, la questione relativa all'inapplicabilità della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("Lexitor") alla presente controversia, in quanto incapace di produrre effetti "orizzontali". Tale prospettazione, tuttavia, pare al Collegio non convincente. Le decisioni della Corte di giustizia vincolano gli organi giudicanti - fra i quali si annovera questo Collegio, ancorché si tratti di organo non giurisdizionale - a conformarsi all'interpretazione del diritto "secondario" dell'Unione Europea da essa fornita: nella specie, viene in gioco l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la prospettazione della Corte, deve essere letto nel senso che al consumatore spetti il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito. A favore della posizione assunta da questo Collegio, peraltro, è possibile richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

La questione sollevata dall'intermediario in via preliminare, pertanto, è da respingere.

Nel merito, dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 50 rate sulle 120 complessive sulla base del conteggio estintivo del 31/05/2015. Il Collegio, prese in esame le condizioni economiche e la clausola relativa all'estinzione anticipata del finanziamento, osserva che il contratto prevede il seguente criterio di rimborso: per le Commissioni di cui agli articoli H, I, M, N (per gestione pratica + rischio credito) del contratto, la restituzione avviene, per la quota parte non maturata "pro rata", in base al piano di ammortamento per l'importo complessivo di € 7,86 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione; per le Commissioni di cui all'articolo L del contratto (copertura rischio credito), la restituzione avviene, per la quota parte non maturata "pro rata", in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo di € 10,74 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione.

Sulla base della descrizione delle attività contenuta nel contratto, inoltre, è possibile qualificare la Commissione intermediario per istruttoria e oneri rete distributiva per istruttoria come *up front*, la Commissione soggetto erogante, la commissione intermediario



per gestione pratica, la Commissione rete distributiva per gestione pratica e quella intermediario per copertura rischio credito come *recurring*.

Quanto alle restituzioni già intervenute, risulta il rimborso della somma di € 1.302,00 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni gestione pratica (€ 550,20) e delle commissioni per gestione interna rischio credito (€ 751,80).

Il Collegio rileva ulteriormente che il cliente erroneamente decurta la somma di € 550,20 dall'importo richiesto a titolo di commissioni bancarie e la somma di € 751,80 dall'importo richiesto complessivamente a titolo di oneri assicurativi, considerando in maniera unitaria quanto versato e dovuto a titolo di commissioni per gestione interna rischio credito e quanto dovuto per oneri assicurativi rischio vita.

Secondo quanto affermato dall'intermediario, la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato al cliente la somma di € 76,30; l'intermediario produce altresì un assegno intestato alla cliente, di data 29/10/2019, per l'importo di € 413,06, di cui € 180,43 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi, a integrazione di quanto già versato dalla compagnia assicurativa, e la restante parte a titolo di commissione banca e istruttoria. Poiché, tuttavia, non vi è prova dell'effettivo incasso di tali somme, esse non possono essere prese in considerazione nel conteggio di quanto dovuto al cliente.

Applicando ai costi *recurring* il criterio contrattuale e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni intervenute in sede di estinzione, il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|
| Importo del prestito | € 17.597,20 | Tasso di interesse annuale | 4,10% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 179,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 58,33% |
| Data di inizio del prestito | 01/04/2011 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 36,12% |

| rate pagate | 50 | rate residue | 70 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--------------------------------------------------------|----|--------------|----|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissioni bancarie (C) | | | | 710,99 | Upfront | 36,12% | 256,82 | 0,00 | 256,82 |
| Commissione rete distributiva per istruttoria (D) | | | | 418,86 | Upfront | 36,12% | 151,30 | 0,00 | 151,30 |
| Commissioni soggetto erogante (E) | | | | 429,60 | Recurring | 58,33% | 250,60 | 0,00 | 250,60 |
| Commissioni intermediario gestione pratica (H) | | | | 429,60 | Recurring | 58,33% | 250,60 | 0,00 | 250,60 |
| Commissioni rete distributiva per gestione pratica (I) | | | | 513,37 | Recurring | 58,33% | 299,47 | 0,00 | 299,47 |
| Commissioni intermediario per gestione interna (L) | | | | 1.288,80 | Recurring | 58,33% | 751,80 | 751,80 | 0,00 |
| Oneri assicurativi rischio vita (F) | | | | 309,31 | Recurring | 58,33% | 180,43 | 0,00 | 180,43 |
| Rimborso comm. gest. pratica in conto est. | | | | | | | | 550,20 | -550,20 |
| Totale | | | | 4.100,53 | | | | | 839,02 |



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 839,02, al netto di quanto eventualmente già versato anche da terzi debitori, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA